

INFORMATIVA N. 14 / 2017

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Riferimenti Legislativi: **Art. 21, D.L. n. 78/2010**
Art. 1, D. Lgs. n. 127/2015
Art. 4 comma 1, D.L. n. 193/2016
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 07.02.2017
Risoluzione n. 87/E del 05.07.2017
Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017
Risoluzione n. 105/E del 28.07.2017
Prov. Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27.03.2017
Prov. Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2017

La scadenza dell'invio della comunicazione dei dati delle fatture per il primo semestre 2017 è stata prorogata al 28 settembre 2017.

ATTENZIONE.

L'invio della comunicazione dei dati delle fatture deve avvenire tramite utilizzo dell'interfaccia web del servizio "**FATTURE E CORRISPETTIVI**" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Fatture+e+corrispettivi/Acc+servizio+Fatture+e+corrispettivi/>

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della Comunicazione sarà disponibile al contribuente nel proprio *Cassetto fiscale* ovvero nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Controllo e autenticazione del file continueranno ad essere eseguiti tramite Desktop Telematico.

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento n. 58793 del 27/03/2017**, ha definito le informazioni da trasmettere con la "*Comunicazione dei dati delle fatture*" all'interno dell'allegato "*Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture*".

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 4 comma 1, D.L. 193/2016 ha introdotto il nuovo art. 21 D.L. 78/2010, ai sensi del quale tutti i **soggetti passivi IVA** sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972, nel periodo di riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni.

N.B. La norma in vigore dal 2017 prevede la comunicazione unicamente dei dati delle fatture emesse e ricevute, e non dei dati relativi alle schede carburante, ai documenti riepilogativi ed agli scontrini/ricevute fiscali di importo superiore ad Euro 3.600 (come prevedeva la norma in vigore fino al 2016).

SOGGETTI ESONERATI

Come chiarito dalla Circolare n. 1/E del 07.02.2017, sono **esonerati** dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture i soggetti che:

- hanno optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi;
- esercitano attività di impresa agricola con terreni situati per oltre il 50% in zona montana (così come stabilito dalla Circolare n. 105/E del 28.07.2017) e con volume d'affari non superiore ad Euro 7.000;
- effettuano operazioni non rilevanti ai fini Iva (in regime di vantaggio, minimi e forfetari. Questi ultimi, minimi e forfetari, godono dell'esenzione anche in riferimento alle operazioni rientranti nel reverse charge per le quali restano, comunque, soggetti passivi di imposta).

Alcuni soggetti sono, invece, solo **parzialmente esclusi** dall'obbligo in oggetto. Si tratta di:

- agricoltori con volume d'affari non superiore ad Euro 7.000 con terreni ubicati in zone non montane. L'obbligo riguarda esclusivamente la trasmissione delle autofatture emesse dai loro clienti;

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

- soggetti in regime ex L. 398/91 (c.d. enti non profit), che devono trasmettere solo i dati relativi alle fatture emesse nell'ambito dell'attività commerciale ma non i dati delle fatture ricevute, in quanto esonerati dall'obbligo della loro registrazione;
- dettaglianti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei soli corrispettivi e non anche delle fatture emesse.

MODELLO

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.L. 78/2010, nel modello dovranno essere indicati i dati (esposti **unicamente in forma analitica**) relativi a tutte le **fatture emesse** e a tutte le **fatture ricevute e registrate** nel semestre di riferimento, incluse le **bolle doganali** e le **note di variazione**.

La Circolare n. 1/E/2017 ha specificato che i dati da trasmettere sono quelli richiesti ai fini della registrazione di tali documenti nei registri Iva, ovvero, nello specifico:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata e la relativa imposta;
- la tipologia dell'operazione (da distinguere tra imponibile, non imponibile, esente, non soggetta).

ATTENZIONE.

Per le **bollette doganali** vanno comunicati i dati del cedente/prestatore extracomunitario nei campi "identificativo Paese" ed "identificativo fiscale". Nel caso in cui non si disponga di tali dati, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, esclusivamente per le comunicazioni del periodo di imposta 2017, è possibile valorizzare l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "00" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9".

Per le fatture emesse dagli **autotrasportatori** con registrazione differita al trimestre successivo, i dati vanno comunicati con riferimento alla **data di registrazione**. La segnalazione dell'incompatibilità non avrà effetto alcuno sulle elaborazioni successive.

OPERAZIONI NON SOGGETTE AD IVA

Si precisa che i dati delle fatture devono essere comunicati anche in relazione ad alcune operazioni non soggette ad Iva (es. operazioni carenti del requisito della territorialità ovvero operazioni non soggette per disposizione di legge), così come da elenco riportato di seguito:

- operazioni soggette ad Iva imponibili anche gratuite;
- operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972;
- operazioni non imponibili relative ad esportazioni o cessioni UE (artt. 8, 8-bis, 38-quater del D.P.R. 633/1972) ed alle cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/1993;
- operazioni di importazione;
- acquisti intracomunitari di beni (D.L. 331/1993);
- operazioni di vendita e acquisto in cui intervengono degli esportatori abituali (ex art. 8 comma 1 lett. c) e art. 8 comma 2 del D.P.R. 633/1972);
- prestazioni di servizi internazionali non imponibili ex art. 9 D.P.R. 633/1972;
- acquisti di prestazioni di servizi internazionali o di beni con imposizione in Italia (artt. da 7 a 7 septies, art. 17 del D.P.R. 633/1972);
- operazioni soggette ad inversione contabile/reverse charge;
- operazioni soggette al regime del margine relativamente alla parte imponibile (D.L. 41/1995);
- cessioni in regime speciale ex art. 74 D.P.R. 633/1972;
- operazioni verso operatori residenti nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- operazioni escluse ex art. 15 D.P.R. 633/1972;
- operazioni non soggette ad Iva per mancanza di uno o più requisiti (es. prestazioni di servizi con committente estero).

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dei dati delle fatture deve essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, fatta eccezione per il quarto trimestre, per il quale il termine di presentazione scade l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Il Decreto Milleproroghe ha stabilito, solo per l'anno 2017, che la trasmissione dello spesometro dovrà avvenire con cadenza semestrale. Pertanto, la prima scadenza, con riferimento al **primo semestre 2017**, è fissata per il **18 settembre 2017**, mentre la comunicazione relativa al **secondo semestre 2017** dovrà essere inviata entro il **28 febbraio 2018**.

N.B. E' possibile integrare o rettificare la Comunicazione dei dati delle fatture anche oltre 15 giorni dalla scadenza del termine dell'adempimento, regolarizzando l'omessa/errata trasmissione con l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. 472/97.

TIPO DOCUMENTO

Ogni tipologia di documento è identificato tramite associazione ad un codice univoco:

<i>Tipo documento</i>	<i>Codice</i>
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11

Un caso che può presentarsi è rappresentato dal ricevimento di una fattura intraUE riferita sia ad acquisto di beni, sia ad acquisti di servizi. Il criterio da utilizzare è quello della *prevalenza*, basato sull'ammontare delle cessioni/prestazioni. Ad esempio, se il valore della cessione di beni è maggiore del valore della prestazione nel campo "Tipo documento" deve essere indicato il codice TD10.

CASI PARTICOLARI

MODIFICA DATI ANAGRAFICI: qualora i dati anagrafici dei soggetti che intervengono nell'operazione subiscano delle modifiche, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto valida l'indicazione nei campi "Altri dati identificativi" dell'informazione più aggiornata a disposizione del contribuente, a prescindere dalla competenza dei documenti e dalle informazioni anagrafiche in essi presenti.

FATTURE COINTESTATE: per quanto concerne la comunicazione dei dati relativi a fatture cointestate (condizione che si realizza solo nei rapporti con acquirenti/committenti privati), il campo "Identificativi Fiscali" deve essere valorizzato riportando i dati di uno solo dei soggetti intestatari.

SETTORE SANITARIO: relativamente alla comunicazione dei dati delle fatture nel settore sanitario, si deve ricordare che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al Sistema "Tessera Sanitaria" ex art. 3 comma 3 del D. Lgs. 175/2014, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovranno includere nella suddetta comunicazione:

- i dati delle spese mediche che saranno trasmessi al sistema TS entro il 31.01.2018;
- i dati contenuti nelle ricevute emesse dal bollettario madre-figlia, in quanto la parte "figlia" rappresenta fattura agli effetti dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- i dati riepilogati nel foglio di liquidazione dei corrispettivi rilasciato dagli enti mutualistici per le prestazione medico-sanitarie generiche e specialistiche a favore dei medici che operano in convenzione con il SSN.

SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA COMPILAZIONE

Come per la Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA, anche nel caso della Comunicazione Dati delle fatture è il programma gestionale che si occupa dell'extrapolazione dei dati e della generazione del file da trasmettere.

LO STUDIO CONSIGLIA DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE AFFINCHÉ VENGA AGGIORNATO L'APPLICATIVO PER L'ESTRAPOLAZIONE E L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.

In linea generale, i dati da trasmettere devono essere rappresentati in **formato XML** (eXtensible Markup Language), secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 01/E/2017 e secondo quanto riportato nelle *Schede tecniche* allegate al **Prov. Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2017** (relativo alla trasmissione telematica dei dati delle fatture per opzione, ma valido anche per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 D.L. 78/2010).

I software gestionali dovranno produrre pertanto il file XML conforme alla normativa e alle Circolari ministeriali, mentre il contribuente dovrà occuparsi del controllo, dell'autenticazione tramite Entratel e dell'invio tramite l'apposita interfaccia web del servizio **“Fatture e Corrispettivi”**.

A tal fine è necessario contattare la software house, che provvederà ad associare ad ogni operazione rilevante ai fini IVA un codice stabilito dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 1/E del 07.02.2017**.

Il dato **“Natura”** dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore **non abbia indicato l'imposta in fattura**, in quanto ha inserito in luogo della stessa una specifica annotazione.

Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura” è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni, ovvero:

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

- **N1 - ESCLUSE EX ART.15** : fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 DPR 633/1972;
- **N2 - NON SOGGETTE** : fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (operazioni escluse da Iva per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta ovvero per espressa disposizione di legge, quali le cessioni di beni non soggette, i servizi resi fuori campo Iva, le operazioni fuori campo Iva, le fatture ricevute da contribuenti minimi e forfetari);
- **N3 - NON IMPONIBILI** : fatture relative alle operazioni non imponibili (es. esportazioni, servizi internazionali ovvero cessioni di beni IntraUE);
- **N4 - ESENTE** : fatture relative alle operazioni esenti;
- **N5 - REGIME DEL MARGINE / IVA NON ESPOSTA IN FATTURA** : fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati o quello dell'editoria;
N5 deve essere compilato anche in caso di fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter DPR 633/1972);
- **N6 - INVERSIONE CONTABILE/REVERSE CHARGE** : fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (es. cessione di rottami, come pure gli acquisti intracomunitari e i servizi ricevuti da prestatori UE ed extra UE);
- **N7 - IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE** : fatture relative alle operazioni di vendita a distanza (art.41, comma 1, lett. b) D.L. 331/1993) e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (art. 7-sexies lett. f) e g) e art.74-sexies DPR 633/1972). In questo caso il campo imposta va lasciato vuoto.

Tali indicazioni valgono per le fatture emesse e per le fatture ricevute.

Tuttavia, per le **fatture ricevute** con l'annotazione "inversione contabile" è necessario riportare nel campo "Natura" la codifica **N6** e quantificare i **campi "Imposta" e "Aliquota"**.

La compilazione del campo "Detraibilità" e "Deducibilità" è facoltativa: esso fa riferimento all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente/committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (es. fattura per lavori di ristrutturazione edilizia, in cui il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi da parte del cliente).

La ricevuta di avvenuta ricezione viene inoltrata in formato XML attraverso il medesimo canale utilizzato per la trasmissione.

Attenzione: è venuta meno la soglia di Euro 3.600 (inclusa Iva) per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972. In presenza di acquirente privato non residente in Italia deve essere indicato il codice fiscale del committente.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, si applica la **sanzione amministrativa**, di cui all'art. 11 comma 2 – bis del D. Lgs. 471/97, di Euro **2,00** per ogni fattura, con un limite massimo di Euro **1.000,00 per ogni trimestre**. Tale sanzione è ridotta alla metà qualora venga effettuata l'integrazione o la correzione entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita la trasmissione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 31/08/2017

Distinti saluti

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA
